

Gli accertamenti patrimoniali: urgenza di un mutamento prospettico oltre i confini del codice antimafia

Silvia Curione

SOMMARIO: 1. Una premessa di ordine sistematico. - 2. Le indagini patrimoniali. - 3. Linee guida delle indagini patrimoniali. - 4. La valutazione di ingiustificatezza del patrimonio reale rispetto al reddito formale: tra poteri inquisitori e ragioni dei terzi. - 5. Come deve evolversi l'attività di accertamento patrimoniale: dai metodi tradizionali alla circolarità delle informazioni anche a scapito delle esigenze di riservatezza dei terzi. - 6. La necessaria osmosi tra le informazioni acquisite in sede penale e quelle ricavabili attraverso gli accertamenti patrimoniali.

1. Una premessa di ordine sistematico

Non è semplice affrontare un tema altamente specialistico, ovvero quello delle “indagini patrimoniali”, in relazione ad un settore – le misure di prevenzione – regolato in maniera assai articolata, in cui ogni singola disposizione del c.d. “codice antimafia” si interseca inscindibilmente con altre disposizioni del medesimo corpo normativo o di altre leggi.

Non ci si può pertanto sottrarre, a pena di risultare criptici, ad una trattazione preliminare che, rievocando in via di estrema sintesi le categorie fondamentali in tema di misure *praeter delictum*, ci consenta di scandagliare progressivamente i molteplici profili dell'argomento in discussione.

Appare innanzitutto d'obbligo qualche riferimento di ordine sistematico.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 riserva alle misure di prevenzione patrimoniale il titolo II - che tratta dei vari tipi di misura e del procedimento applicativo - ed il titolo III - che disciplina la fase amministrativo-gestionale successiva all'adozione della misura.

Al combinato disposto degli artt. 4 e 16 viene demandata l'individuazione dei destinatari delle misure patrimoniali (prima individuati in vari testi normativi), tra i quali sono oggi ricompresi anche i soggetti indicati dall'art. 1, n. 3, della l. n. 1423 del 1956 (ovvero persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica).

L'art. 17 individua gli organi titolari del potere di proposta patrimoniale, che coincidono sostanzialmente con i titolari del potere di proposta delle misure personali (indicati nell'art. 5), con l'esclusione del procuratore nazionale antimafia, competente per le sole proposte personali, e del procuratore circondariale, competente per le sole proposte personali relative alle “*persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della l. n. 401 del*

1989¹, con riferimento alle quali le proposte patrimoniali sono avanzate dal procuratore distrettuale.

Per quanto concerne i “tipi” di misure patrimoniali, il codice riproduce quelle “classiche” del sequestro¹, della confisca, della cauzione e garanzie reali, e della amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche, e ne introduce una nuova, ovvero l’amministrazione giudiziaria dei beni personali, che può essere applicata sia in aggiunta ad una misura personale, sia in sostituzione della stessa (e quale che sia l’ipotesi di pericolosità sociale in considerazione) allorché amministrazione giudiziaria sia ritenuta “*sufficiente ai fini della tutela della collettività*”.

2. Le indagini patrimoniali

Concentrando la nostra analisi sul sequestro di prevenzione, che appare la misura di più ampia portata applicativa, deve rilevarsi che il codice tiene ferma l’impostazione seguita dalla legislazione antimafia stratificatasi nel corso degli anni, fondando il procedimento applicativo della misura su un meccanismo doppiamente indiziario: in primo luogo, sotto il profilo soggettivo, il destinatario della misura deve essere un soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso o simile (o comunque riconducibile alle altre categorie tipizzate); in secondo luogo, sotto il profilo oggettivo, deve accertarsi la presenza di indizi di provenienza illegittima dei beni che si intendono sequestrare².

In disparte il primo profilo, su cui tanto si è scritto, occorre spendere qualche parola sul secondo aspetto.

L’art. 20 del codice ricollega l’adozione della misura patrimoniale non già necessariamente all’accertamento della titolarità formale di beni di sospetta provenienza in capo al proposto, bensì semplicemente alla constatazione della disponibilità da parte di quest’ultimo di cespiti di provenienza illecita, ancorché apparentemente intestati a terzi.

¹ Particolarmente rivoluzionaria appare la previsione dell’art. 30, che sancisce la prevalenza del sequestro di prevenzione su quello penale, probabilmente partendo dal presupposto che il giudice della prevenzione – maggiormente specializzato sul punto – possa assicurare una gestione del patrimonio in sequestro ispirata più a logiche di valorizzazione del compendio in chiave produttiva che a logiche di tipo meramente conservativo.

² L’art. 20, co. 1, recita infatti: “*Il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*”.

Evidente la *ratio* dell'estensione della misura anche ai beni appartenenti a terzi: impedire al potenziale destinatario dell'intervento ablatorio di svuotare di efficacia lo strumento patrimoniale accedendo a forme di interposizione fittizia nella titolarità dei beni che li sottraggano, di fatto, all'acquisizione al patrimonio statale.

Si riconosce pertanto unanimemente che la formula "poter disporre direttamente o indirettamente" vada interpretata nel senso di ricomprendere nel patrimonio suscettibile di sequestro tutti i beni di sospetta origine illecita legati all'indiziato mafioso da una relazione di qualsiasi natura, giuridica o di mero fatto, in virtù della quale egli possa determinarne in concreto la destinazione e l'impiego effettivi.

In giurisprudenza è infatti frequente l'affermazione secondo cui il concetto di disponibilità "*comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale*"³.

Condizione alternativa affinché il patrimonio direttamente o indirettamente riconducibile al proposto sia assoggettato alla misura patrimoniale è che esso risulti, in valore, sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta, ovvero che sia ritenuto, sulla scorta di sufficienti indizi, provento o reimpiego di attività illecite.

Rinviamo ad altra sede l'approfondimento di questa specifica questione⁴, preme qui rimarcare un concetto di fondo: presupposto da cui partono le indagini patrimoniali che preludono all'adozione di una misura di prevenzione è il motivato sospetto che un singolo bene o un intero compendio patrimoniale appaia macchiato da un vizio di fondo, ossia la riconducibilità, per genesi o per successiva trasformazione di altri proventi, agli affari criminali di un dato soggetto.

A stretto rigore è possibile distinguere due fasi nell'attività di indagine funzionale all'applicazione delle misure patrimoniali: la prima precede la formulazione della proposta di applicazione della misura; la seconda si svolge nel corso del procedimento di prevenzione ed è demandata al tribunale.

³ Tra le tante, cfr. Cass., Sez. V, 17 marzo 2000, Cannella, in *Cass. pen.*, 2001, 1327.

⁴ Sia consentito il richiamo a CURIONE, *Confische penali e tutela dei terzi*, Roma, 2011, 124 e ss.

In questa sede affronteremo la tematica in oggetto con la visuale prospettica degli organi proponenti.

partiamo da una considerazione che a mio parere costituisce una vera e propria bussola capace di orientare l'operatore nel corso della attività di accertamento patrimoniale: le indagini patrimoniali rappresentano, per lo stessa natura, un'attività dinamica, funzionale a far emergere non solo (e non tanto) la ricchezza di un soggetto sotto il profilo quanti/qualitativo, bensì, più specificamente, la variazione diacronica di quella ricchezza, al fine di individuare le evoluzioni di quello specifico patrimonio in uno al vissuto criminale del soggetto indiziato.

Non basta, in altri termini, accontentarsi di una fotografia patrimoniale in un singolo segmento temporale (quello dell'intervento dell'organo investigativo) ma occorre ricostruire la storia di quel patrimonio, la sua origine e la sua stratificazione nel tempo, avvalendosi di tutti gli strumenti che consentano di radiografarne ogni mutamento, e di interpretarlo attraverso la parallela investigazione delle attività illecite del proposto.

Attraverso questo screening serrato può raggiungersi un duplice obiettivo: da un lato, si sottrae all'organizzazione criminale ciò che ne costituisce la linfa vitale, ossia un patrimonio suscettibile di tradursi in altre ricchezze; dall'altro, si ricostruisce la rete di connivenze che ruota attorno all'organizzazione e che ne consente l'accrescimento economico.

3.Linee guida delle indagini patrimoniali

Tanto chiarito, ampio spettro riserva l'art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011 al potere di indagine patrimoniale degli organi inquirenti: in questa come in tutte le altre norme dell'impianto codicistico non compare né un'elencazione tassativa degli atti investigativi mirati all'individuazione della ricchezza di matrice illecita né un richiamo ai canonici atti di p.g. o del pubblico ministero puntualmente regolamentati dal codice di rito penale.

in effetti sorprende la genericità della norma rubricata "indagini patrimoniali": Il comma 1 dell'art. 19 allude ad indeterminate "indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio" nonché ad "indagini sull'attività economica ... allo scopo di individuare le fonti di reddito", senza puntualizzare attraverso quali strumenti operativi debba effettuarsi la radiografia del patrimonio.

Vedremo poi come si attui in concreto questo potere accertativo descritto in modo così indeterminato.

Preliminarmente va osservato che, riproducendo quasi alla lettera il testo dell'art. 2 *bis* della l. 31 maggio 1965, n. 575, anche l'art. 19 distingue nettamente tra le indagini patrimoniali *lato sensu*, ovvero quelle indicate nel comma 1, che risultano obbligatorie ("i soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2 procedono ad indagini sul tenore di vita" ecc.), e le indagini bancarie, lambite dal comma 5, che vengono prospettate come meramente facoltative ("i soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2 possono richiedere...").

Siffatta distinzione, già in precedenza non priva di rilievo, appare ancor più significativa se letta nel contesto di un codice che mira a regolamentare in maniera innovativamente organica l'intera materia delle misure di prevenzione: il legislatore ha, evidentemente, ribadito l'imprescindibilità – al fine di ricostruire la portata e l'origine del patrimonio che si assume illecito – dell'indagine patrimoniale intesa come *genus*, suscettibile di materializzarsi nelle varie forme che la realtà fenomenica esige volta per volta, e la facoltatività delle indagini bancarie, esperibili solo allorché ritenute effettivamente opportune.

L'indagine patrimoniale si articolerà pertanto avendo di mira una triplice prospettiva:

- a) l'oggetto, inteso sia come entità concreta su cui cade l'accertamento (reddito e tenore di vita), sia come storia di quella entità (origine, trasformazione, variazioni di consistenza);
- b) i destinatari, ovvero il proposto, il coniuge, i figli, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto, le persone fisiche o giuridiche, le società, i consorzi, le associazioni del cui patrimonio i soggetti sopra indicati risultano disporre direttamente o indirettamente;
- c) l'obiettivo finale, ossia dimostrare che quel patrimonio, così ricostruito, in uno al tenore di vita goduto dal proposto e dai soggetti a lui collegati nei termini sopra indicati, sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta, o comunque risulti, in forza di sufficienti indizi, provento dell'attività illecita.

4. La valutazione di ingiustificatezza del patrimonio reale rispetto al reddito formale: tra poteri inquisitori e ragioni dei terzi.

Appare intuibile che, tra quelli elencati, gli elementi che si appalesano più difficili da definire e maggiormente idonei ad innescare vibranti contrasti tra

l'accusa e la difesa sono senza dubbio il "tenore di vita" ed il concetto di "sproporzione".

A ben vedere è proprio qui che si gioca la partita: intorno a due fattori senz'altro sfuggenti (e d'altronde non potrebbe essere altrimenti, considerato il peculiare tipo di verifica di cui si tratta) e assai difficili da delineare secondo strumenti di rilevazione oggettivi ed univoci.

Non a caso proprio la formula "tenore di vita", impiegata dal legislatore per individuare quel segmento, complementare al patrimonio, che definisce la ricchezza dell'indiziato e su cui si appunta l'accertamento investigativo, ha sollevato numerose discussioni.

Da parte di alcuni si sostiene che tale espressione ricomprenda il reddito, le spese (anche speciali) ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Trattasi, a mio avviso, di opinione per certi aspetti imprecisa, per altri incompleta: imprecisa poiché confonde il tenore di vita con due entità (reddito e patrimonio) che ne costituiscono rispettivamente una delle fonti ed una delle manifestazioni concrete; incompleta poiché non considera le molteplici forme in cui si estrinseca il fattore in esame.

Si reputa pertanto preferibile un'accezione di più ampio respiro, in forza della quale per "tenore di vita" deve intendersi la situazione economica complessiva dell'indiziato e del suo nucleo familiare, corrispondente ad un determinato livello raggiunto dal soggetto e dalla sua famiglia nella scala dei redditi.

Ricollegandoci all'accezione dinamica di indagini patrimoniali sopra delineata, nel parlare di tenore di vita dovrà farsi riferimento non solo al risparmio del reddito ed ai beni disponibili, ma anche alla parte di reddito consumata nell'acquisizione di beni e servizi ulteriori.

A titolo meramente esemplificativo ne appaiono indici rivelatori la disponibilità di auto di lusso, aeromobili o imbarcazioni da diporto, cavalli da corsa o da equitazione; la titolarità o comunque la disponibilità (ancorché fittiziamente intestate a terzi) di residenze secondarie in Italia o all'estero; la disponibilità di arredi e apparati tecnologici lussuosi; gli acquisti di gioielli, quadri e altri beni mobili voluttuari di lusso; la gestione diretta o indiretta di alberghi, ristoranti, attività commerciali che possano costituire forme di riciclaggio di proventi illeciti; la titolarità di imprese, la partecipazione a compagini societarie, le disponibilità finanziarie derivanti da titoli di credito, obbligazioni, depositi e conti corrente; le prestazioni di garanzie e fidejussioni, e via discorrendo.

Si tratta, all'evidenza, di una molteplicità di elementi che la prassi consentirà, caso per caso, di disvelare.

A ciò aggiungasi che al co. 2 dell'art. 19 il legislatore ha espressamente indica

to ulteriori spie rivelatrici della condizione economica effettiva del proposto, in modo da orientare l'attività di accertamento degli inquirenti: si tratta di licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, nonché di iscrizioni ad albi professionali e a pubblici registri, ossia, nella sostanza, di informazioni acquisibili in via documentale che completano il mosaico delle potenziali fonti di reddito del proposto.

Naturalmente il discorso diviene ben più complesso se invece di avere riguardo alla singola persona fisica e alla sua famiglia nucleare si sposta l'attenzione su un'entità soggettiva di tipo diverso, ossia l'impresa mafiosa.

E' pacificamente riconosciuto nelle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali che le organizzazioni criminali agiscono attraverso modelli operativi *in toto* assimilabili a quelli dell'impresa, e ciò non tanto perché uno dei loro principali obiettivi è rappresentato dal conseguimento di crescenti fonti di ricchezza e di consistenti disponibilità finanziarie, ma soprattutto perché il raggiungimento di questi ambiziosi risultati presuppone che le organizzazioni agiscano sia predisponendo al loro interno delle articolazioni capaci di moltiplicare (attraverso operazioni di riciclaggio) i profitti conseguiti, sia affidandosi a soggetti esterni al sodalizio che non si preoccupino di mettere a disposizione del gruppo le loro specifiche capacità professionali, senza tuttavia inserirsi a pieno titolo nella struttura associativa.

Ebbene, con riferimento al fenomeno della c.d. impresa mafiosa è ovvio che il processo di accertamento patrimoniale assume contorni assai più complessi, correndo lungo il duplice asse della ricostruzione della storia personale del singolo indiziato e della rielaborazione della vita della struttura imprenditoriale organizzata.

In caso di "impresa mafiosa" più ancora che con riguardo all'ipotesi per così dire elementare dell'indiziato persona fisica, assumeranno notevole rilievo anche eventuali benefici finanziari da parte dello stato, di enti pubblici o delle comunità europee; si tratta di elementi fondamentali per pesare l'effettiva potenza economica dell'impresa e comprenderne il ruolo nel sistema degli appalti pubblici e in quello delle pubbliche concessioni, che, notoriamente, risultano tra gli affari più appetibili per la criminalità organizzata.

In relazione a questo specifico profilo deve segnalarsi una significativa novità intervenuta in tema di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi derivanti da reato.

Il riferimento è al disposto dell'art. 24-ter, inserito nel *corpus* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 2, co. 29, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che estende

la responsabilità degli enti personificati o non personificati di cui all'art. 1 anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art.5, ossia le figure soggettive inserite a vario titolo nella compagine organizzativa dell'ente, commettano nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso anche delitti di criminalità organizzata.

Trattasi, a parere di chi scrive, di un'innovazione di portata rivoluzionaria e suscettibile di sortire effetti dirompenti anche nel settore delle misure di prevenzione patrimoniale, potendo costituire un fondamentale addentellato normativo al quale ancorare l'allargamento dell'orizzonte su cui orientare l'accertamento patrimoniale.

Ci si riferisce al fatto che l'estensione della disciplina in tema di responsabilità degli enti (con tutti gli effetti che ne derivano in punto di adozione di misure interdittive e patrimoniali) a delle entità soggettive che risultano organiche al contesto mafioso pur operando formalmente in maniera legale, consente agli organi investigativi di elaborare nuovi strumenti di aggressione alla criminalità organizzata, non più circoscritti all'individuazione delle responsabilità delle singole persone fisiche, ma, appunto, proiettati sull'individuazione di soggetti a dimensione collettiva e sull'accertamento delle correlate fonti di ricchezza⁵.

Come sopra si accennava, l'altro elemento fondamentale intorno al quale ruotano la proposta di misura prima, ed il procedimento in contraddittorio tra le parti poi, è quello della "sproporzione" del valore dei beni (e, ovviamente, del tenore di vita nell'ampia accezione sopra richiamata) rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.

Deve in altri termini riscontrarsi una sperequazione tra un dato sostanziale, ossia quello della condizione di benessere, *lato sensu* inteso, in cui vivono il proposto e la sua famiglia, ed un dato apparente, costituito dal reddito dichiarato e dall'attività economica ufficialmente svolta.

Ancora una volta trattasi di un giudizio di valore, come tale totalmente disancorato da parametri oggettivi ed insuscettibile di essere ponderato attraverso strumenti di misura scientificamente attendibili.

In relazione a questo specifico aspetto costituiscono imprescindibile strumento di ausilio i consulenti tecnici di settore, chiamati ad elaborare la valutazione comparativa tra un dato occulto (la ricchezza reale) ed un dato dichiarato (i redditi ufficiali), valutazione resa ancor più ardua dalla necessità di estendere

⁵ Cfr. sul tema LOTTI, *Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata*, in Randazzo (a cura di), *Pacchetto Sicurezza*, Milano, 2009.

il giudizio alle varie figure soggettive assoggettabili all'accertamento, senza comprimerne in maniera assoluta i diritti.

Ecco perché l'attività di accertamento patrimoniale, sebbene necessariamente ispirata dall'intento di ricostruire nel modo più fedele possibile la condizione di benessere illecitamente raggiunta dal proposto, non può tradursi in un esproprio totalizzante del suo patrimonio, insensibile alle legittime rivendicazioni provenienti da soggetti completamente estranei alla dinamica criminosa. Ne consegue che, pur accettando l'ineluttabile discrezionalità di giudizio che connota la valutazione di categorie fenomeniche di per sé restie ad essere incasellate in parametri obiettivamente determinati, è fondamentale individuare dei limiti invalicabili oltre i quali non è possibile estendere la discrezionalità, a pena di accedere ad un meccanismo di apprensione del patrimonio cieco ed arbitrario.

In primo luogo non v'è dubbio che il reddito rispetto al quale dovrà effettuarsi il giudizio di (s)proporzione valoriale va considerato non nel suo ammontare lordo (rappresentato dall'imponibile dichiarato) ma nella parte che residua dopo l'imposizione fiscale.

Dal reddito netto andranno poi scorporate le spese sostenute per il mantenimento del nucleo familiare del proposto, la cui consistenza viene tendenzialmente delineata avendo riguardo agli indici Istat, con le dovute differenze in ordine all'area di localizzazione geografica del nucleo familiare di riferimento. parimenti, il valore del bene immobile non potrà essere quello dichiarato in atti, spesso inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato, ma andrà stimato mediante appositi accertamenti tecnici, che tengono solitamente conto del criterio del valore medio di mercato per metro quadrato, corretto con gli opportuni coefficienti.

E' inoltre importante precisare, in ossequio a quanto ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che la valutazione di cui si discorre dovrà essere effettuata avendo riguardo a ciascuno dei beni presi in considerazione e non al compendio patrimoniale indifferenziato del proposto, e ciò all'evidente scopo di parcellizzare il giudizio in relazione ai singoli beni che si assumono di origine criminosa.

Con riferimento ai beni immobili, sovente i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati sono stabiliti sulla scorta dei valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio (Omi) e di coefficienti di merito variabili a seconda delle caratteristiche dell'immobile. Entrando nello specifico, il valore normale di un immobile viene determinato sulla scorta del prodotto tra la superficie espressa in metri quadri risultante

dal certificato catastale ed il valore unitario stabilito in base alle quotazioni immobiliari determinate dall'Omi, nonché, appunto, dei coefficienti di merito afferenti la specifica tipologia immobiliare in considerazione.

occorre precisare che le quotazioni dell'Omi si riferiscono alla relativa zona omogenea (ovvero, in mancanza, a quella limitrofa), al periodo in cui è stata formalizzata la compravendita e allo stato conservativo normale.

I c.d. coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile derivano invece dal taglio, dal livello del piano e dalla categoria catastale.

Al di là di questi parametri oggettivi, è chiaro che il valore effettivo dello specifico immobile in considerazione risentirà altresì delle innovazioni e degli incrementi eventualmente effettuati successivamente all'acquisto.

Accade infatti assai frequentemente (e anche su questo terreno si verificano animati scontri tra i consulenti della accusa e quelli della difesa) che un fabbricato, acquistato ad una cifra non particolarmente esosa, venga notevolmente valorizzato da interventi di restauro, dall'innesto di impianti tecnologici di ultima generazione, dall'acquisto di arredi pregiati: è evidente che in questi casi - e sono la maggioranza - il giudizio di (s)proporzionalità dovrà intervenire tra il reddito, da un lato, ed il valore dell'immobile all'acquisto + il plusvalore maturato per effetto degli interventi operati, dall'altro.

Come si è anticipato accennando alle figure di destinatari dell'accertamento patrimoniale, le indagini patrimoniali vengono avviate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio questi soggetti risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Con riferimento alla prima categoria poc'anzi richiamata si parla correttamente di "presunzione relativa di intestazione fittizia di beni", e ciò in quanto é assai ragionevole ipotizzare che i beni intestati a soggetti rientranti nella cerchia ristretta del proposto siano in realtà provento delle sue attività criminose, ferma restando la possibilità per costoro di provare rigorosamente nel corso del procedimento applicativo della misura - nel quale possono intervenire e far valere le loro ragioni secondo quanto previsto dall'art. 23 del codice - di essere gli unici effettivi fruitori delle ricchezze in questione.

L'individuazione dei soggetti appartenenti a questa categoria risulta alquanto agevole, potendo gli organi investigativi far riferimento a semplici risultanze anagrafiche; non altrettanto dicasi per le altre figure indicate dall'art. 19, co. 3, rispetto alle quali dovrà procedersi a più approfondite indagini documentali,

attraverso l'impiego delle banche-dati di cui si avvalgono le forze di polizia e la magistratura.

Si diceva che con riguardo ai soggetti non appartenenti alla ristretta cerchia dei familiari o dei conviventi incombe sull'organo inquirente un rigoroso onere di prova in ordine alla ricorrenza di elementi che confermino in concreto il sospetto circa il carattere puramente formale della intestazione.

Particolare attenzione – a pena di incorrere nelle fasi successive ad un drastico ridimensionamento del compendio patrimoniale sequestrato – si esige nella raccolta di elementi sintomatici della effettiva ed attuale disponibilità del bene da parte del proposto, e ciò soprattutto se si sia al cospetto di terzi completamente sganciati dalle dinamiche del sodalizio; diversamente la difesa potrà avere gioco facile – a contraddittorio instaurato – nel negare la sussistenza di una relazione di signoria di fatto in capo al destinatario della misura di prevenzione.

Alquanto generica appare anche la condizione alternativamente indicata dall'art. 20, co. 1, per l'adozione del provvedimento di sequestro, ossia la ricorrenza di sufficienti indizi che i beni siano “*frutto di attività illecite*”: espressione onnicomprensiva che parrebbe racchiudere in sé i tre concetti di prodotto, profitto, prezzo del reato cui fa riferimento l'art. 240, c.p.

Naturalmente i motivi di similitudine si arrestano qui, essendo noto che l'art. 240 c.p. prevede la confisca “penale” sul presupposto che sia accertata la commissione di un reato, laddove la norma dettata in tema di misure di prevenzione si limita ad individuare i beni sequestrabili facendo solo indirettamente riferimento al supposto coinvolgimento del soggetto in attività illecite.

Con la formula in esame il legislatore ha inteso, in definitiva, alludere ad entità patrimoniali ingiustificabili sulla scorta delle attività ufficialmente svolte dal proposto e ritenute di dubbia provenienza in quanto assai probabilmente derivanti da una attività delittuosa, come tali destinate ad essere sottratte a coloro che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Quanto all'onere probatorio gravante sul proposto, non è sufficiente, al fine di giustificare la legittima provenienza del bene, il riferimento a regolari atti di acquisto (si pensi, ad esempio, ad un immobile acquistato con un mutuo), essendo evidentemente necessario anche dimostrare l'origine lecita dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione del singolo bene viziato da sproporzionalità valoriale.

5. Come deve evolversi l'attività di accertamento patrimoniale: dai metodi tradizionali alla circolarità delle informazioni anche a scapito delle esigenze di riservatezza dei terzi.

Si è detto prima che la vecchia accezione di "accertamento patrimoniale" quale fotografia istantanea del patrimonio del proposto all'attualità deve cedere il passo ad una idea più moderna dell'attività in oggetto, capace di vivisezionare le stratificazioni patrimoniali e finanziarie spiegandole attraverso la storia criminale del soggetto.

Questo assunto è tanto più vero se si considera la profonda evoluzione che le organizzazioni criminali hanno avuto negli ultimi anni, avendo da un lato mostrato un interesse crescente verso settori un tempo non presi di mira (si pensi al mondo dell'alta finanza e delle grandi opere pubbliche), dall'altro svelato la loro spiccata capacità di interessare legami a livello sovranazionale con analoghe organizzazioni di paesi stranieri.

Un'evoluzione che ha inciso in maniera considerevole sul modo di accumulare ricchezza, e che gli operatori di sistema devono tenere ben a mente nella predisposizione delle strategie di investigazione patrimoniale, a pena di ritrovarsi in una condizione di sostanziale impotenza nella lotta per l'aggressione dei patrimoni criminali.

E' innegabile che nel momento in cui entrò in vigore la Legge n. 726 del 1982, di conversione del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, e sino ai primi anni '90, il patrimonio degli affiliati alle organizzazioni di tipo mafioso era quasi esclusivamente costituito da beni immobili (quali appartamenti e fondi agricoli) o tutt'al più da complessi aziendali (afferenti soprattutto imprese agricole ed edilizie) formalmente intestati direttamente agli indiziati o ai loro stretti congiunti, il che rendeva assai agevole sia l'individuazione di tali beni sia l'assoggettamento degli stessi al sequestro di prevenzione, e ciò proprio grazie all'ausilio derivante dall'esistenza di un dato formale (quello dell'intestazione dei beni agli stessi proposti o ai loro stretti congiunti) capace di smentire il dato fiscale (quasi sempre questi soggetti non presentavano la dichiarazione dei redditi o comunque dichiaravano redditi irrisori).

La realtà appena descritta fa parte di un passato che appare ormai remoto; nell'arco di trent'anni dall'entrata in vigore della c.d. "legge rognoni-la torre" i membri delle associazioni di stampo mafioso hanno elaborato strategie sempre più efficaci al precipuo scopo di aggirare gli accertamenti patrimoniali.

In primo luogo può dirsi definitivamente superata la figura classica del mafioso che investe in beni immobili ed altre forme di ricchezza facilmente aggre-

dibili; le modalità di investimento sono state notevolmente diversificate, orientandosi verso fonti di arricchimento (quali investimenti finanziari e partecipazioni occulte in società ed attività imprenditoriali) di più ardua individuazione. Assai frequente è il ricorso a prestanome non appartenenti al nucleo familiare o comunque alle altre figure soggettive ricadenti sotto la lente dell'accertamento patrimoniale, con l'effetto di intestare gran parte delle attività produttive a persone sottratte alla presunzione relativa di fittizietà di cui si è sopra discusso.

Di estremo rilievo appare poi il ricorso a tutti quegli accorgimenti (fortemente al limite della liceità) che, specie in ambito fiscale, e proprio grazie alle lacune normative o all'ambiguità di determinate formule legislative, consentono di occultare o in qualche modo legittimare determinate movimentazioni di denaro, operazione resa possibile soprattutto grazie al prezioso contributo di figure professionali (avvocati, fiscalisti, commercialisti), che non di rado compaiono nella sede processuale quali imputati a titolo di concorso esterno.

Da ultimo, non deve assolutamente trascurarsi il frequentissimo ricorso a forme di investimento a livello transnazionale, che rendono ancor più macchinosa la ricostruzione dei flussi patrimoniali.

A fronte di uno scenario così articolato non v'è chi non percepisca l'assoluta inadeguatezza del tradizionale apparato investigativo fondato sulle indagini bancarie e patrimoniali.

Se è vero infatti che la formula volutamente generica impiegata dall'art. 19 del codice apre scenari investigativi potenzialmente sconfinati, legittimando accertamenti a tappeto presso le conservatorie dei registri immobiliari, l'anagrafe tributaria, gli archivi notarili, il pubblico registro automobilistico, il registro navale, gli istituti di credito, le società finanziarie, gli uffici pubblici, e via discorrendo, è altresì innegabile che anche questo apparato investigativo risulta, allo stato, inadeguato, e ciò sia per le ragioni poc'anzi esposte, sia per l'inevitabile dilatazione dei tempi di accertamento.

Questo secondo profilo, in particolare, appare **vieppiù** drammatico se si considera che, anche a séguito dell'introduzione del d.lgs. n. 159 del 2011, il sequestro è comunque assoggettato ad un termine di efficacia (ex art. 24, co. 2, un anno e sei mesi dall'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario), entro il quale deve essere adottato il provvedimento di confisca: considerato che in taluni casi si è al cospetto di patrimoni ingenti ed estremamente diversificati si comprende agevolmente quanto sia difficile ultimare gli accertamenti entro il termine stabilito dal legislatore.

La questione diventa pertanto di metodo, dovendosi rivisitare il modo stesso di intendere l'attività di accertamento patrimoniale, orientandola in maniera innovativa ed ancorandola ai dati informativi ricavabili in sede processuale penale.

La classica tecnica di accertamento patrimoniale fa leva sulle acquisizioni documentali finalizzate a ricostruire i flussi finanziari e la crescita economica del soggetto preso in considerazione.

Sul punto deve senz'altro rilevarsi la centrale importanza delle numerose banche dati predisposte dalla pubblica amministrazione, suscettibili di fornire un'ampia gamma di informazioni alle forze di polizia e alla magistratura, e ciò anche a discapito delle esigenze di riservatezza dei terzi.

E' evidente che attingendo in maniera massiccia e diffusa ad una congerie di informazioni, anche sensibili, contenute nelle banche dati, si rischia di arrecare un grave *vulnus* alla privacy di soggetti totalmente estranei al reato, ma, a ben vedere, trattasi di un sacrificio ineluttabile e tutto sommato tollerabile se consente una positiva ricaduta in termini di agevolazione dell'opera di ricostruzione dei patrimoni di derivazione illecita.

Tra le varie banche dati, accanto al tradizionale Sdi, un ruolo di primo piano spetta alla anagrafe tributaria, fondamentale nel risalire all'effettiva condizione reddituale e patrimoniale del soggetto proposto e del suo nucleo familiare.

Non meno apprezzabile il compendio informativo ricavabile dagli archivi dell'Inps, dai quali è possibile desumere le unità lavorative occupate alle dipendenze del soggetto sottoposto all'analisi patrimoniale ed i relativi periodi di occupazione, con l'effetto, tutt'altro che trascurabile, di risalire, induttivamente, alle dimensioni dell'impresa e al presumibile volume di affari.

Sempre in un'impostazione di tipo classico altri due strumenti investigativi di non poco momento sono il P.r.a., ove vengono annotati i dati relativi all'acquisto e alla vendita dei veicoli, e la conservatoria dei registri immobiliari e l'ufficio del catasto, dai quali possono ricavarsi i dati identificativi degli immobili.

Non da ultimo, innegabile appare l'apporto degli archivi informatici del settore bancario e degli intermediari finanziari.

Pur non intendendo in alcun modo svilire l'importante contributo informativo che possono fornire gli strumenti poc'anzi richiamati, deve tuttavia riconoscersi che trattasi di moduli investigativi attualmente in grado di fornire un contributo solo parziale all'attività di ricostruzione del compendio patrimoniale/finanziario riconducibile al proposto.

Chiunque s'avvede infatti che è sufficiente che l'indiziato provveda ad intestare artificialmente le sue proprietà e/o le sue attività di impresa a figure soggettive non attinte dalla presunzione (relativa) di fittizietà di cui si è dato conto nel corso della trattazione per vanificare completamente le lunghe e dispendiose attività di interrogazione delle banche dati e degli uffici depositari delle informazioni di cui si discorre.

Non a caso si accennava prima alla necessità di rivedere la filosofia stessa dell'attività di accertamento patrimoniale.

In questa prospettiva non può sottacersi il fondamentale apporto ricavabile dallo scrutinio della posizione fiscale delle persone fisiche o giuridiche "in odor di mafia", e ciò per l'evidente ragione che la conduzione in parallelo degli accertamenti di tipo fiscale, al fine di rilevare le violazioni dell'i.v.a. e delle imposte sui redditi, e degli accertamenti di tipo economico-finanziario, al fine di individuare i patrimoni illeciti e reinvestiti in attività intestate a prestanomi, con l'incrocio dei rispettivi dati, consente di delineare un quadro di insieme delle attività del proposto che il mero accertamento patrimoniale in senso classico non garantirebbe.

Le potenzialità di queste due forme di accertamento appaiono, a ben vedere, ancor più valorizzabili proprio se adeguatamente coniugate: invero lo strumento della verifica fiscale, incentrato su ispezioni di tipo contabile e documentale, sarebbe depotenziato in mancanza delle indagini patrimoniali, necessarie a superare il dato che appare in via ufficiale, e preziose per risalire agli effettivi titolari dei beni o dei redditi, agli amministratori occulti delle società e delle imprese oggetto di controllo; a sua volta l'accertamento patrimoniale classico, in assenza della verifica fiscale, nascerebbe monco di un dato di partenza che appare rilevante quanto meno al fine di orientare soggettivamente l'indagine.

A questo proposito deve rilevarsi che finalmente sono cessate le riserve mentali che per molto tempo hanno circondato nel nostro paese il sistema delle banche-dati, viste più come potenziali minacce alla riservatezza dei cittadini che come fondamentali fonti di informazioni al fine di favorire la conoscenza e l'intreccio di dati utili a delineare determinati contesti economici e sociali.

È arrivato il tempo in cui anche interessi costituzionalmente tutelati, quali la privacy e la riservatezza della corrispondenza, sono chiamati a cedere il passo a fronte della necessità di lumeggiare l'origine di determinati patrimoni.

Si tratta di una scelta di coerenza: se davvero si condivide l'orientamento secondo cui oggi la lotta al crimine organizzato comporta l'elaborazione di un'efficace strategia di aggressione ai patrimoni illeciti si deve tollerare il par-

ziale sacrificio di determinati valori che, sebbene meritevoli delle più ampie garanzie, non devono trasformarsi in forme di ostacolo allo svolgimento dell'attività di accertamento patrimoniale.

Non v'è dubbio infatti che il ritardo nel rafforzamento dei sistemi di diffusione e di interazione del patrimonio informativo delle varie pubbliche amministrazioni ha contribuito non poco a creare dei coni d'ombra intorno agli affari delle organizzazioni criminali.

Si pensi, per fare un esempio banale, ai risultati maturati nella lotta all'evasione fiscale e contributiva attraverso l'incrocio tra gli archivi dell'Inps, dai quali risultano i versamenti contributivi effettuati dalle imprese per i propri dipendenti, e gli archivi dell'Enel, dai quali si traggono le informazioni relative alla potenza energetica di una determinata struttura imprenditoriale e le utenze dalla stessa in uso, con l'effetto di desumere importanti informazioni sotto il profilo della reale dimensione imprenditoriale del soggetto preso in considerazione.

Seguendo questo approccio investigativo effetti non dissimili potranno agevolmente raggiungersi anche nello specifico settore degli accertamenti patrimoniali, poiché, proprio con la sapiente interazione dei dati informativi acquisibili attraverso le varie banche dati in uso alla p.a., sarà possibile delineare con maggiore precisione la struttura patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione criminale.

6. La necessaria osmosi tra le informazioni acquisite in sede penale e quelle ricavabili attraverso gli accertamenti patrimoniali.

Ferma restando la valenza degli strumenti sopra richiamati, ciò che appare realmente imprescindibile nell'elaborazione di un'efficace indagine patrimoniale è la circolazione esoprocedimentale delle informazioni apprese sul conto del proposto.

Come si è precedentemente rimarcato, il crimine organizzato ha siglato nell'ultimo trentennio una tale evoluzione in termini di efficienza e di capacità diffusiva che risulta ormai superato un approccio all'aggressione dei patrimoni criminali improntato a logiche di autosufficienza del procedimento di prevenzione e delle tecniche investigative ad esso correlate.

Innegabilmente lo strumento prevenzionale presenta dei profili di semplificazione per l'organo inquirente – su tutti, la connotazione indiziaria dell'accertamento e la mancata necessità di appurare la sussistenza di un fatto reato – che lo rendono indiscutibilmente preferibile rispetto al processo pena-

le. Ciò nondimeno, pur a fronte di tali semplificazioni, il raggiungimento del risultato (ovvero l'apprensione del patrimonio illecito) è reso estremamente difficoltoso a cagione dei sopra menzionati limiti intrinseci dell'indagine patrimoniale.

Per questa ragione la radiografia patrimoniale deve essere implementata delle informazioni acquisite nel corso dei procedimenti penali che vedano coinvolto, direttamente o in maniera defilata, il destinatario della misura.

Strumenti preziosi di ausilio saranno gli esiti delle captazioni delle conversazioni telefoniche o ambientali e le propalazioni provenienti dai collaboratori di giustizia.

Può infatti accadere che intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento penale (ad esempio al fine di individuare eventuali fiancheggiatori dell'associazione oppure al fine di scovare latitanti) si rivelino utili altresì per ricostruire il giro d'affari dell'affiliato o comunque per "tracciare" operazioni economico/finanziarie che possono costituire un tassello fondamentale nel ricostruire il mosaico degli affari del destinatario della misura. Ecco perché risulta fondamentale condurre la singola attività investigativa con una visione di insieme che consenta di trascendere l'obiettivo diretto ed immediato dello specifico atto di indagine da compiere e di restare recettivi a qualsiasi stimolo informativo che possa diradare le zone d'ombra sulla vita del proposto: radiografia, si diceva prima, e non fotografia istantanea.

Presupposto fondamentale di questo rinnovato modo di intendere l'attività di accertamento patrimoniale è la capacità da parte degli organi inquirenti di assicurare un efficace coordinamento delle indagini, in modo da garantire al contempo un'effettiva circolazione esoprocedimentale delle informazioni spendibili in sede prevenzionale e da impedire la dispersione di un patrimonio di conoscenze che, quand'anche non particolarmente utile nell'economia del singolo procedimento penale in cui viene a delinearsi, può rivelarsi prezioso in un diverso contesto investigativo, quale appunto quello mirato all'adozione di una misura di prevenzione patrimoniale.

Importanti ricadute sul piano operativo potrebbe sortire sia l'avvio di indagini collegate tra diversi magistrati del pubblico ministero, sia l'assegnazione a distinti organi di polizia giudiziaria del compito di procedere all'assunzione di una determinata fonte di prova (si pensi all'ascolto delle captazioni scaturenti da un'attività di intercettazione telefonica o ambientale): il coordinamento tra organi di polizia giudiziaria e magistrati specializzati in settori distinti potrebbe agevolare l'opera di interpretazione di determinate informazioni che, se gestite da soggetti sprovvisti di un determinato vissuto investigativo, potrebbero

apparire prive di significato ed essere destinate alla dispersione. Non può negarsi infatti che la rilettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, e se necessario il riascolto delle conversazioni medesime in chiave per così dire patrimoniale, ossia nella prospettiva di indagini patrimoniali in corso o da avviare, potrebbe garantire un'utilità specifica che, magari, non è capace di fornire con riferimento all'accertamento dei fatti-reato oggetto del procedimento penale nel corso del quale è effettuata.

Discorso analogo può farsi con riferimento alla lettura del contributo fornito dai collaboratori di giustizia.

Si è infatti istintivamente portati a pensare che l'utilità delle propalazioni dei cc.dd. pentiti di mafia risieda esclusivamente nell'apporto che esse assicurano in punto di prova del singolo fatto-reato (ad esempio in caso di omicidi o di stragi) ovvero di descrizione dell'organigramma di una specifica struttura criminosa e delle dinamiche tra i vari sodali.

E' giunto il tempo di superare questa visione riduttiva e di immaginare che il collaboratore di giustizia può costituire un prezioso strumento di ausilio anche nella ricostruzione della storia economico-finanziaria di un dato gruppo criminale e dei suoi affiliati, e, dunque, nella comprensione del ruolo che quel sodalizio in un dato momento storico riveste nel settore degli appalti o del commercio in genere.

Trattasi, all'evidenza, di informazioni da saggiare con la dovuta cautela, applicando anche in questo ambito le regole di valutazione probatoria (in punto di esame dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione e reperimento di elementi estrinseci di riscontro) che valgono in sede processuale penale, anche se la giurisprudenza ha sovente assunto una posizione di minore rigore nella valutazione delle dichiarazioni ai fini degli accertamenti patrimoniali, sostenendo che *"i contenuti delle dichiarazioni assunte nel verbale illustrativo del collaboratore di giustizia, relativi a notizie utili all'individuazione di cespiti patrimoniali, devono avere un coefficiente anche minimo di determinatezza, tale da indirizzare e consentire l'inizio di indagini volte ad accertare l'esistenza di quei cespiti e l'inferenza rispetto al contesto procedimentale che giustifichi l'adozione di una misura cautelare reale e di un provvedimento ablatorio, restando escluso, quindi, che le informazioni fornite dal dichiarante debbano avere carattere di compiuta specificità"*.⁶

E' comunque innegabile che le informazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono costituire un ottimo punto di partenza per avviare le indagini

⁶ *Ex multis*, v. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2006, Camalleri, in *Mass. Uff.*, n. 233579.

patrimoniali o comunque una valida chiave di lettura rispetto ai dati conoscitivi acquisiti in sede di prevenzione che, in mancanza, potrebbero apparire oscuri.

Si riconosce infatti unanimemente che al cospetto dell'alto livello di segretezza raggiunto dalle organizzazioni mafiose e dai sofisticati meccanismi di occultamento delle ricchezze illecite dalle medesime approntati, la prova della genesi illecita del patrimonio non potrà più essere raggiunta mediante le tradizionali informative di polizia, ma dovrà far leva su tutti gli strumenti tipici del processo penale (intercettazioni, testimoni e collaboratori di giustizia, acquisizioni documentali presso banche e pubbliche amministrazioni), e ciò soprattutto in considerazione del fatto che le indagini penali garantiscono un'ampiezza e una disponibilità di risorse (anche umane) che le indagini di mera prevenzione non presentano.

E' solo assicurando una mirata sinergia tra tutti questi strumenti investigativi che si renderà possibile individuare i prestanome di esponenti mafiosi collocati al di fuori della cerchia familiare del proposto (che sfuggirebbero senz'altro in sede di indagini di prevenzione, essendo queste circoscritte ai soli soggetti indicati dall'art. 19), in relazione ai quali sarà possibile effettuare accertamenti patrimoniali specifici. Parimenti sarà più agevole scoprire se determinate attività imprenditoriali o commerciali in apparenza lecite e riconducibili in via diretta o mediata a soggetti riconosciuti come membri del sodalizio, siano gestite con metodi mafiosi e, dunque, vadano ricomprese nel raggio d'azione del sequestro di prevenzione.

Su un dato di fatto credo non si possa discutere: il crimine organizzato ha raggiunto un tale livello di eccellenza nel mascheramento delle ricchezze illecite accumulate e nel reimpiego dei proventi criminosi in attività apparentemente lecite che sarebbe illusorio pensare di combattere la battaglia dell'aggressione patrimoniale con i soli strumenti del procedimento preventivo.

Certo, desta un discreto sconforto prendere atto della non sufficienza di strumenti procedurali, quali quelli applicabili in sede di prevenzione, che derogano in più punti ai principi cardine di un moderno sistema penale, e che fanno leva non già su una struttura accertativa a base probatoria bensì su meccanismi di carattere indiziario.

Amara constatazione che dimostra, una volta di più, la piena capacità dei sodalizi criminosi di fronteggiare ogni strumento di autodifesa dell'ordinamento, persino quelli nati fuggacemente sull'onda dell'emergenza e diventati col tempo il sistema più efficace di lotta al crimine organizzato.

Proprio in virtù di questa amara considerazione, unico rimedio allo stato praticabile parrebbe quello di supportare il procedimento deputato all'adozione delle misure di cui trattasi con lo strumentario investigativo normalmente adoperato nell'ambito del giudizio penale, al fine di garantire la circolarità delle informazioni acquisite in sede penale e di utilizzarne - in duplice prospettiva - i risultati, anche se ciò può comportare una settoriale compressione dei diritti dei terzi, anche di quelli costituzionalmente garantiti, quale il diritto alla riservatezza.

Se l'accertamento patrimoniale viene condotto con l'onestà intellettuale propria di chi intende addivenire alla acquisizione del solo patrimonio di sicura provenienza criminosa, e non al rastrellamento arbitrario ed indiscriminato di ogni fonte di ricchezza, e se si assicura un contraddittorio effettivo e non meramente formale nel procedimento di prevenzione, in modo da dare realmente voce alle istanze di coloro che non sono in alcun modo coinvolti nel vissuto criminale del proposto, allora il procedimento di prevenzione si svolgerà in maniera equa.

Con queste garanzie ritengo che il sacrificio di determinati interessi, anche di quelli costituzionalmente protetti, risulti tollerabile: come si diceva prima, è, dopo tutto, una scelta di coerenza.